

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANMARIA PALMIERI

Seduta del 17/05/2022

FATTO

La fattispecie oggetto di disamina riguarda un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 21/12/2016 ed estinto anticipatamente alla 49ma rata sulla base del conteggio estintivo emesso il 19/03/2021.

Con la nota di reclamo, il ricorrente, facendo riferimento alla nota sentenza Lexitor e alla decisione del Collegio di Coordinamento n° 26525/2019, chiedeva il rimborso della quota parte non goduta degli oneri e dei premi non maturati a seguito dell'anticipata estinzione del finanziamento. Insoddisfatto degli esiti della prodromica interlocuzione, si rivolge all'Arbitro al quale - richiamate integralmente le argomentazioni formulate con il predetto reclamo - domanda il rimborso di oneri non goduti per la somma complessiva di Euro 1012,02 oltre interessi legali. In via subordinata, ferma restando l'applicazione del criterio proporzionale per i costi ritenuti ricorrenti e per gli oneri assicurativi secondo il consolidato orientamento ABF, per commissioni e/o costi ritenuti istantanei chiede una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi (Coll. Coordinamento 26525/2019).

In particolare, domanda la restituzione di € 812,99 per spese istruttoria e di € 199,03 per commissioni estinzione anticipata, nonché di € 200,00 per spese di assistenza difensiva e di € 20,00 per spese di presentazione del ricorso.

Parte resistente, costituitasi, evidenzia che i costi connessi al finanziamento in esame risultano chiaramente indicati nel contratto, e precisamente nel documento SECCI che è

frontespizio e parte integrante e sostanziale del contratto stesso e che in copia è stato regolarmente consegnato al ricorrente.

Evidenza che le commissioni di istruttoria ineriscono a costi non retrocedibili in quanto a maturazione

immediata e gli oneri erariali comprendono unicamente l'imposta sostitutiva applicata in misura dello

0,25% del capitale finanziato. Inoltre nel documento SECCI le voci recurring sono espressamente richiamate e non prevedono alcun costo a carico del cliente.

In ordine alla sentenza cd. "Lexitor", rileva che la stessa non può ritenersi invocabile dal cliente nei confronti dell'intermediario in quanto la Direttiva interpretata non ha natura self executing, come dimostra la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2391 del 10 marzo 2020, che nel confermare l'orientamento già assunto dal medesimo Ufficio con la sentenza n. 10489 del 22 novembre 2019, ha escluso l'immediata applicabilità dei principi affermati nella sentenza Lexitor nel contenzioso banca-cliente.

Anche il Tribunale di Monza, con sentenza n. 2573 del 22 novembre 2019, ha escluso l'immediata applicabilità della Direttiva 2008/48/CE al contratto oggetto di contenzioso, non solo perché l'articolo 30, 1° comma, della Direttiva richiamata ne prevede espressamente la non applicabilità ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione ma anche perché la natura self executing della stessa può essere esclusa "in ragione dei numerosi dubbi interpretativi che hanno costretto i giudici di merito di svariati Stati comunitari a rivolgersi alla Corte di Giustizia UE per definire una linea ermeneutica univoca".

A riordinare la materia è intervenuto il legislatore con la rilevante novità apportata dalla conversione in legge del c.d. Decreto Sostegni bis, che ha modificato l'articolo 125 sexies del Testo Unico Bancario, che stabilisce che per i futuri contratti della specie, in caso di estinzione anticipata del rapporto, il consumatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. Tale normativa prevede, altresì, che i contratti di credito indichino in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, evidenziando in modo analitico l'applicabilità del criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Evidenza inoltre che, per quanto concerne gli effetti temporali di tale nuova normativa, la nuova formulazione si applica a tutti i contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (25/07/2021). Relativamente, invece, alle estinzioni anticipate dei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto "continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

Cita inoltre la decisione del Collegio di Coordinamento n. 21676/21 circa la retrocedibilità dei soli costi recurring, in applicazione della suddetta novità legislativa.

Pertanto, chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda avanzata nel ricorso è relativa al riconoscimento del suo diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso degli oneri commissionali.

Il ricorso merita di essere in parte accolto.

Preliminarmente il Collegio osserva e precisa quanto segue. A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento la questione "se la norma intertemporale dettata dal comma 2 dell'art. 11- octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l'orientamento fin qui seguito da questo Arbitro a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data". Giova ricordare che la richiamata norma di legge prevede testualmente quanto appresso: 1. (...omissis...) l'articolo 125-sexies è sostituito dal seguente: «Art. 125-sexies (Rimborso anticipato). — 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato. 3. (omissis) 4. (omissis) 5. (omissis)". Il secondo comma del citato art. 11-octies stabilisce inoltre: "L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti". Decisione N. 3678 del 01 marzo 2022 Pag. 4/6 Con decisione n. 21676 del 15/10/2021 il Collegio di Coordinamento ha, in particolare, osservato che il secondo comma della disposizione "individua la disciplina applicabile all'estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti". Sulla scorta di tali premesse, ha precisato che "all'interno del nuovo art. 11-octies, comma 2, la bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB – e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l'interpretazione dell'art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella sentenza Lexitor", aggiungendo che "l'eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (rectius, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla CGUE) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti. In siffatta situazione, a

un Giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli artt. 11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all'Arbitro bancario, che non è un organo giurisdizionale" e "non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europea". Ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: "In applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014". In doverosa adesione alle determinazioni sopra sinteticamente riportate, questo Collegio osserva quanto segue.

Il contratto in esame è stato stipulato in data 21 dicembre 2016, pertanto, trova applicazione la disciplina dettata dalla l. 23 luglio 2021, n. 106.

Tuttavia, rilevato che la voce di cui il ricorrente chiede il rimborso va considerata di natura ricorrente, in base al testo della relativa clausola contrattuale ed in conformità all'indirizzo di questo Arbitro (v. ABF Napoli 3352/22); osservato che, in base al criterio proporzionale, senz'altro applicabile alla predetta voce, risultano dovuti al ricorrente € 824,61; richiamata poi, con riferimento alla commissione per l'estinzione anticipata, la recente decisione del Collegio di Coordinamento, n. 5909/20, ove è stato enunciato il seguente principio interpretativo: "La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B."); osservato che il ricorrente non risulta aver dimostrato che l'indennizzo sia privo di oggettiva giustificazione; reputata infondata la richiesta di refusione delle spese legali, in virtù del carattere seriale delle questioni implicate

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 825,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO